

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

D.M. 6 ottobre 2004

Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite.

(G.U.R.I. 21-01-2005, n. 16)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, che istituisce il Catalogo nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto in particolare l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, che precisa le caratteristiche (distinzione, stabilità ed omogeneità) delle varietà di vite ai fini dell'iscrizione nel Registro o Catalogo, da accertare a seguito di prove colturali che saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1981 «Requisiti da accertare in sede di prove ufficiali per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che definisce la procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001 che costituisce il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti;

Vista la direttiva 2004/29/CE della Commissione del 4 marzo 2004 relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di vite;

Considerata la necessità di recepire la direttiva 2004/29/CE sopramenzionata;

Decreta:

Art. 1.

1. In sede di effettuazione delle prove colturali stabilite per l'accertamento delle caratteristiche di distinguibilità, stabilità ed omogeneità delle varietà di vite ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite devono essere espletati esami riguardanti i caratteri morfologici e fisiologici di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Gli esami di cui al comma precedente devono rispettare i criteri minimi stabiliti all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

1. Il decreto ministeriale 2 giugno 1981 è abrogato.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

PARTE A

CARATTERI MORFOLOGICI RELATIVI ALL'ESAME
DELLA IDENTITÀ, STABILITÀ ED OMOGENEITÀ

1. Germogliamento su tralcio in accrescimento della lunghezza da 10 a 20 cm:
 - 1.1 forma;
 - 1.2 colore (al momento del germogliamento per l'osservazione degli antociani);
 - 1.3 tomentosità.
2. Tralcio erbaceo all'epoca della fioritura:
 - 2.1 sezione trasversale (forma e contorno);
 - 2.2 tomentosità.
3. Tralcio legnoso:
 - 3.1. superficie;
 - 3.2. meritallo.
4. Distribuzione dei viticci.
5. Foglioline apicali su tralcio in accrescimento della lunghezza da 10 a 30 cm (le prime tre foglie nettamente separate dall'apice e computate a partire da quest'ultimo):
 - 5.1. colore;
 - 5.2. tomentosità.
6. Foglia adulta (situata tra l'ottavo e l'undicesimo internodo):
 - 6.1. fotografia;
 - 6.2. disegno o impronta diretta con scala;
 - 6.3. forma generale;
 - 6.4. numero dei lobi fogliari;
 - 6.5. seno peziolare;
 - 6.6. profondità dei seni laterali superiori e inferiori;
 - 6.7. tomentosità della pagina inferiore;
 - 6.8. superficie;
 - 6.9. denti laterali.
7. Fiore: sessualità apparente.
8. Grappolo a maturità industriale (per le varietà di uve da vino e da tavola):
 - 8.1. fotografia (con scala);
 - 8.2. forma;
 - 8.3. grandezza;
 - 8.4. peduncolo (lunghezza);
 - 8.5. peso medio in grammi;
 - 8.6. resistenza alla diraspatura;
 - 8.7. compattezza del grappolo.
9. Acino a maturità industriale (per le varietà di uve da vino e da tavola):
 - 9.1. fotografia (con scala);
 - 9.2. forma;
 - 9.3. grandezza con indicazione del peso medio;
 - 9.4. colore;
 - 9.5. buccia (per le varietà di uve da tavola);
 - 9.6. numero di vinaccioli (per le varietà di uve da tavola);
 - 9.7. polpa;
 - 9.8. succo;
 - 9.9. sapore.
10. Vinacciolo industriale (per le varietà di uve da vino e da tavola): fotografia delle due facce e di profilo (con scala).

PARTE B

CARATTERI FISIOLÓGICI PER VALUTARE L'IDENTITÀ, LA STABILITÀ E L'OMOGENEITÀ

1. Fenomeni vegetativi:
 - 1.1 Accertamento delle date fenologiche: le date fenologiche vengono accertate comparativamente con una o più delle seguenti varietà di riferimento:
 - 1.1.1. varietà ad uve bianche - Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato;
 - 1.1.2. varietà ad uve nere - Barbera, Merlot, Sangiovese;
 - 1.1.3. varietà ad uve da tavola - Regina, Chasselas dorato Cardinal;
 - 1.2. Data del germogliamento: la data alla quale, rispetto a varietà di riferimento, la metà delle gemme di un ceppo normalmente potato sono schiuse e rivelano la loro tomentosità interna;
 - 1.3. Data della piena fioritura: data alla quale per un insieme di piante e rispetto a varietà di riferimento la metà dei fiori sono aperti;
 - 1.4. Maturazione (per le varietà di uve da vino e da tavola):

oltre all'epoca di maturazione, s'indicherà la densità o la gradazione probabile del mosto, la sua acidità e la resa in uva espressa in chilogrammi all'ettaro, comparati con uno o più vitigni di riferimento che possibilmente abbiano dato rese analoghe.

2. Caratteri colturali:

- 2.1. vigoria;
- 2.2. forma di allevamento (posizione del primo germoglio fruttifero, potatura preferita);
- 2.3. produzione:
 - 2.3.1. regolarità;
 - 2.3.2. rendimento;
 - 2.3.3. anomalie;
- 2.4. resistenza o sensibilità:
 - 2.4.1. all'ambiente sfavorevole;
 - 2.4.2. ad organismi nocivi;
 - 2.4.3. eventuale sensibilità allo spacco dell'acino;
- 2.5. comportamento alla moltiplicazione vegetativa:
 - 2.5.1. innesto;
 - 2.5.2. taleggio.
- 3. Utilizzazione:
 - 3.1. per la vinificazione;
 - 3.2. per tavola;
 - 3.3. come portinnesto;
 - 3.4. per usi industriali.

Allegato 2

CRITERI MINIMI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

1. Precisazioni ecologiche:

- 1.1. località;
- 1.2. condizioni geografiche:
 - 1.2.1. longitudine;
 - 1.2.2. latitudine;
 - 1.2.3. altitudine;
 - 1.2.4. esposizione e pendenza;
- 1.3. condizioni climatiche;
- 1.4. natura del suolo.

2. Modalità tecniche:

- 2.1. per le varietà di uve da vino e da tavola;
 - 2.1.1. 24 ceppi possibilmente su portinnesti diversi;
 - 2.1.2. almeno tre annate di produzione;
 - 2.1.3. almeno due località ecologicamente differenziate;
 - 2.1.4. comportamento all'innesto almeno con tre varietà di portinnesti;
- 2.2. per le varietà di portinnesti;
 - 2.2.1. 5 ceppi allevati almeno con due forme diverse;
 - 2.2.2. 5 anni d'impianto;
 - 2.2.3. 3 località ecologicamente differenziate;
 - 2.2.4. comportamento all'innesto con almeno tre varietà di innesti diversi.